SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 marzo 2005 *

Indice

I — Fatti della controversia I - 2229

A — Il contratto I - 2229

1. Gli obiettivi del contratto I - 2230

2. Il previsto svolgimento dei lavori I - 2232

3. Il controllo della Commissione I - 2235

4. Le disposizioni finanziarie I - 2235

5. I rimborsi I - 2237

6. La clausola compromissoria I - 2238

B — L'esecuzione del contratto I - 2238

C — I pagamenti effettuati dalla Commissione e la domanda di rimborso I - 2240

D — La liquidazione di tre convenute I - 2241

1. InterTeam I - 2242

2. A-Consult I - 2242

3. Ision I - 2243

II — Sulla competenza della Corte I - 2243

A — Il contesto normativo I - 2243

B — L'applicabilità della clausola compromissoria I - 2244

III — Sulla ricevibilità del ricorso nei confronti di tre convenute in liquidazione o liquidate I - 2246

A — Il contesto normativo I - 2247

1. Il diritto comunitario I - 2247

2. La normativa nazionale I - 2252

* Lingua processuale: il tedesco.

B — Sulla ricevibilità del ricorso nei confronti della InterTeam I - 2253

C — Sulla ricevibilità del ricorso nei confronti della A-Consult e della Ision I - 2254

D — Sulle conclusioni supplementari della Commissione I - 2256

IV — Sulla fondatezza del ricorso nei confronti della AMI Semiconductor, della Intracom, della Euram e della Nordbank I - 2258

A — Il diritto al rimborso fondato sull'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto I - 2258

1. Sulla responsabilità solidale I - 2259

2. Sul calcolo del contributo finanziario dovuto dalla Commissione I - 2261

B — Il diritto al rimborso fondato sull'art. 812 del BGB I - 2264

V — Sulla domanda riconvenzionale della Intracom I - 2265

Sulle spese I - 2266

Nella causa C-294/02,

avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 12 agosto 2002,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Wilms, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Karpenstein, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

AMI Semiconductor Belgium BVBA, già Alcatel Microelectronics NV, con sede in Audenarde (Belgio), rappresentata dai sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Rechtsanwälte,

A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH (in liquidazione), con sede in Vienna (Austria), rappresentata dal sig. E. Roehlich, Rechtsanwalt,

Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dai sigg. M. Lienemeyer, U. Zinsmeister e D. Waelbroeck, avocats,

ISION Sales + Services GmbH & Co. KG (in liquidazione), con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dai sigg. H. Fialski e T. Delhey, Rechtsanwälte,

Euram-Kamino GmbH, con sede in Hallbergmoos (Germania), rappresentata dai sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Rechtsanwälte,

HSH Nordbank AG, già Landesbank Kiel Girozentrale, con sede in Kiel (Germania), rappresentata dai sigg. B. Treibmann e E. Meincke, Rechtsanwälte,

e

InterTeam GmbH (in liquidazione), con sede in Itzehoe (Germania), rappresentata dai sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Rechtsanwälte,

convenute,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'8 luglio 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di condannare, in quanto debitrici in solido, la AMI Semiconductor Belgium BVBA,

già Alcatel Microelectronics NV (in prosieguo: la «AMI Semiconductor»), società di diritto belga, la A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «A-Consult»), società di diritto austriaco, la Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry (in prosieguo: la «Intracom»), società di diritto greco, nonché la ISION Sales + Services GmbH & Co. KG, già AllCon Gesellschaft für Kommunikationstechnologie mbH (in prosieguo: la «Ision»), la Euram-Kamino GmbH (in prosieguo: la «Euram»), la HSH Nordbank AG, già Landesbank Kiel Girozentrale (in prosieguo: la «Nordbank»), e la InterTeam GmbH (in prosieguo: la «InterTeam»), tutte e quattro società di diritto tedesco (in prosieguo, congiuntamente: le «convenute») a versarle la somma di EUR 317 214 maggiorata degli interessi, come rimborso degli anticipi da essa versati in esecuzione di un contratto concluso con tali società nell'ambito del progetto Esprit n. 26927 (in prosieguo: il «progetto»), intitolato «Electronic Commerce Fulfilment Service for the Electronics Industry (ECFS/E)» (in prosieguo: il «contratto»).

I — **Fatti della controversia**

A — *Il contratto*

2 L'8 giugno 1998 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava con le convenute un contratto relativo al contributo finanziario concesso a queste ultime per la realizzazione del progetto.

3 Il contratto veniva redatto in inglese. Ai sensi del suo art. 10, esso è disciplinato dalla legge tedesca.

4 Le convenute erano tenute, in forza dell'art. 1, punto 1.1, del contratto, ad «eseguire il contratto congiuntamente e in solido nei confronti della Commissione per quanto attiene ai lavori descritti all'allegato I fino alla tappa decisiva del 18° mese».

5 L'art. 1, punto 1.2, del contratto recita come segue:

«Salvi i casi di forza maggiore (compresi sciopero, serrate e altri eventi che sfuggono normalmente al controllo dei contraenti), i contraenti compiono ragionevoli sforzi per conseguire i risultati di cui al progetto e adempiere alle obbligazioni di un contraente inadempiente. Un contraente non è tenuto a prendere provvedimenti oltre quanto può ragionevolmente gestire né a restituire gli importi dovuti da un contraente inadempiente a meno che non abbia esso stesso contribuito a tale inadempienza. I provvedimenti da adottare in caso di forza maggiore sono concordati tra i contraenti».

1. Gli obiettivi del contratto

6 L'oggetto del contratto, ai sensi del suo art. 1, punto 1.1, era costituito dall'esecuzione dei lavori elencati all'allegato I del medesimo.

7 In base alla sintesi del progetto, contenuta nella prima parte di tale allegato, scopo del detto progetto era quello di consentire la vendita dei componenti semiconduttori in eccesso tra le imprese dell'industria elettronica senza passare attraverso un

intermediario e di ridurre in tal modo i costi di transazione. La realizzazione del progetto avrebbe facilitato tale operazione:

— raccogliendo in una piattaforma globale le offerte in eccesso e le domande di componenti insoddisfatte,

— sostenendo il processo commerciale afferente alle operazioni commerciali create,

— realizzando il trasporto e la spedizione e le dichiarazioni necessarie all'esecuzione dei contratti di compravendita, e

— estendendo l'uso del commercio elettronico al settore dell'elettronica.

Secondo la medesima sintesi, il progetto avrebbe consentito all'industria elettronica:

— di ampliare gli sbocchi commerciali e di ridurre i costi delle operazioni grazie all'impiego di tecnologie di scambi globali d'informazioni;

— di usare il commercio elettronico senza frontiere nell'ambito di un'economia mondiale.

I tre principali obiettivi erano formulati nella detta sintesi nel modo seguente:

— integrazione dei servizi chiave multipli per l'industria elettronica;

— ideazione di interfacce adeguate per un sistema di mediazione efficiente da integrare in un ambiente professionale di tecnologie dell'informazione di futuri utenti e prestatori di servizi;

— incentivazione allo sviluppo crescente del commercio elettronico nel settore dell'industria elettronica, compreso lo sviluppo degli strumenti di premio per l'uso del sistema («bonus component») e di determinazione quantitativa dell'efficienza in termini di costi grazie alla realizzazione del progetto.

2. Il previsto svolgimento dei lavori

8 Secondo l'art. 2, punto 2.1, del contratto, la durata del progetto era di 18 mesi, con decorrenza dal 1° maggio 1998, quindi fino alla fine del mese di ottobre 1999.

9 Dal titolo 2, punto 2.2, della seconda sezione dell'allegato I del contratto risulta che i lavori previsti erano raggruppati in otto pacchetti di lavoro («workpackages»), che dovevano produrre in totale 29 elaborati («deliverables»). Il primo di tali pacchetti prevedeva i seguenti elaborati:

«Pacchetto di lavoro 1: Identificazione delle procedure commerciali pertinenti

Attività 1.1 Trattamento commerciale sul sito dell'utente (0-2 mesi)

Procedure di acquisizione dei componenti

Controllo e manutenzione dei componenti in eccesso

Procedure di qualità (ISO 9000 ecc.)

Altri fornitori

Metodi di pagamento consolidati

Nuovi metodi di pagamento

Attività 1.2 Interfacce software (0-2 mesi)

Interfacce per software commerciali usati da utenti industriali

Interfacce software: banche

Interfacce software: vettori

Definizione dei parametri specifici SAP

Attività 1.3 Valutazione dell'ambiente IT (0-2 mesi)

Personal computer, postazione di lavoro, reti locali

Sistemi operativi di personal computer e reti

Accesso Internet, Intranet».

10 Al titolo 2, punto 2.2, della seconda sezione dell'allegato I del contratto figurano anche alcune tabelle che definiscono gli specifici ruoli dei contraenti per la realizzazione dei vari pacchetti di lavoro.

11 Nel primo pacchetto di lavoro, la ripartizione secondo la tabella che figura alle pagg. 40 e 41 dell'allegato del contratto è la seguente:

Attività	Partner	Contributo
1.1	[AMI Semiconductor] Intracom A-Consult	Definizione di tutte le procedure commerciali sui siti degli utenti nei settori del controllo, della vendita, degli stock eccedentari e dell'approvvigionamento di materiale elettronico.
1.2	[Nordbank]	Definizione delle interfacce necessarie per i metodi di trasferimenti in contante e controllo dei conti.
	[Euram]	Definizione delle interfacce necessarie per determinare i costi di trasporto, collocare le ordinazioni di trasporto e rintraciare tali ordinazioni.
	[AMI Semiconductor] Intracom A-Consult	Catalogazione in tabelle dei dettagli riguardanti le interfacce necessarie al software commerciale.
1.3	InterTeam	Valutazione degli ambienti IT di tutti i partecipanti al progetto inclusi gli standard comuni. Valutazione indipendente sulla corrispondenza dell'architettura da usare alle regole dell'arte.
	[Nordbank]	Cooperazione con la InterTeam nell'analisi dell'ambiente locale IT.
	[Euram]	Cooperazione con la InterTeam nell'analisi dell'ambiente locale IT.
	[AMI Semiconductor] Intracom A-Consult	Cooperazione con la InterTeam nell'analisi dell'ambiente locale IT.

3. Il controllo della Commissione

12 L'art. 8 dell'allegato II del contratto prevedeva la possibilità che la Commissione fosse assistita da esperti nella gestione del contratto. In tal caso, spettava a tale istituzione adottare le misure adeguate per garantire che i detti esperti non divulgassero o non utilizzassero dati riservati loro forniti. Informazioni dettagliate relative a tali esperti dovevano essere previamente comunicate ai partner contrattuali della Commissione che doveva tenere debitamente conto delle obiezioni formulate da questi ultimi, motivate da ragioni commerciali legittime.

4. Le disposizioni finanziarie

13 Ai termini dell'art. 3 del contratto, i costi totali rimborsabili per il progetto erano stati stimati in ECU 1 080 000. Il medesimo articolo prevedeva che il contributo della Commissione doveva coprire fino al 50 % di tali costi a concorrenza di un importo massimo di ECU 540 000. La base dei costi da prendere in considerazione figurava all'allegato I del contratto e gli artt. 18-20 dell'allegato II del medesimo contenevano criteri precisi da applicare per il calcolo dei costi rimborsabili.

14 Nel formulario 1 che figura alla pag. 6 dell'allegato I del contratto, la ripartizione, tra le convenute, della somma totale rimborsabile era dettagliata nel modo seguente:

— InterTeam: 153 500 ECU;

— Ision: 70 000 ECU;

— Euram: 40 000 ECU;

— Nordbank: 10 000 ECU;

— AMI Semiconductor: 97 000 ECU;

— Intracom: 68 000 ECU;

— A-Consult: 101 500 ECU.

15 Il formulario 5.3 che figura alle pagg. 56 e 57 dell'allegato I del contratto precisa, in mesi di lavoro di una persona, gli sforzi che ogni contraente deve fare per adempiere a ciascuna prestazione.

16 Ai sensi dell'art. 4 del contratto, il versamento del contributo della Commissione doveva effettuarsi nel seguente modo:

— un anticipo di ECU 270 000 da versare entro i due mesi successivi all'ultima firma delle parti contraenti;

— versamenti periodici da effettuare entro due mesi dall'approvazione delle varie relazioni periodiche sui progressi e dei corrispondenti rendiconti dei costi, laddove il cumulo dell'anticipo e dei pagamenti periodici non doveva superare ECU 486 000;

— il saldo del suo contributo totale dovuto (la trattenuta a titolo di garanzia di ECU 54 000), da versare entro due mesi dall'approvazione dell'ultima relazione, documento o altro elaborato del progetto e del rendiconto delle spese per il periodo finale.

17 L'art. 23, punto 23.2, dell'allegato II del contratto prevedeva che tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione dovevano essere considerati come anticipi fino all'approvazione di elaborati appropriati o, in mancanza di questi, fino all'approvazione della relazione finale.

5. I rimborsi

18 Secondo l'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto, i contraenti si impegnavano, ove il contributo finanziario totale al progetto da parte della Commissione fosse inferiore all'importo totale dei versamenti da essa effettuati, a rimborsarle immediatamente la differenza.

19 L'art. 5, punto 5.3, lett. a), sub i), del detto allegato II prevedeva la possibilità per la Commissione di rescindere il contratto immediatamente e per iscritto (...) qualora la Commissione avesse chiesto di ovviare, in un termine ragionevole che non poteva essere inferiore a un mese e che era indicato per iscritto, alla mancata esecuzione del (...) contratto e non si fosse provveduto in tal senso in modo soddisfacente.

20 L'art. 5, punto 5.4, dell'allegato II del contratto prevedeva che, in caso di rescissione, la partecipazione comunitaria ai costi avrebbe riguardato unicamente quelli relativi agli elaborati del progetto approvati dalla Commissione e gli altri costi ragionevoli e accettabili, compresi gli impegni di natura finanziaria.

21 Secondo tale disposizione, in caso di risoluzione in forza dell'art. 5, punto 5.3, lett. a), dell'allegato II del contratto, potevano essere aggiunti interessi a tutte le somme da rimborsare, previa domanda scritta, a un tasso del 2 % superiore al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo per le operazioni in ecu relativamente al periodo intercorso tra il ricevimento dei fondi e il loro rimborso.

6. La clausola compromissoria

22 L'art. 7 dell'allegato II del contratto contiene una clausola compromissoria così formulata:

«Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la Commissione e i contraenti per quanto concerne la validità, l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto».

B — *L'esecuzione del contratto*

23 La realizzazione del progetto iniziava nel maggio 1998.

24 Il 15 dicembre 1998 i contraenti consegnavano alla Commissione una relazione relativa ad un periodo di sei mesi che descriveva gli obiettivi raggiunti. In tale relazione essi dichiaravano di avere interamente fornito le varie prestazioni previste nei pacchetti di lavoro 1, 2 e 3.

25 Per poter verificare i risultati riportati nelle relazioni dei contraenti, la Commissione proponeva la costituzione di un gruppo di verifica («Review Team»). Dopo avere ricevuto informazioni sugli esperti proposti dalla Commissione, in particolare i loro curricula vitae, la InterTeam, con lettera in data 8 aprile 1999, esprimeva il proprio consenso in merito alla nomina di due candidati, i sigg. Guida e Ouzounis.

26 In occasione di una riunione tenutasi l'11 giugno 1999, tra i contraenti e la Commissione, il gruppo di verifica consegnava la sua prima relazione di verifica in cui accertava gravi carenze nell'esecuzione del progetto. Basandosi su tali rilievi, il detto gruppo annunciava la sospensione del progetto fino al 1° luglio 1999 e invitava le convenute a comunicarle tutte le informazioni necessarie che dimostrassero che avevano ovviato alle carenze rilevate nella relazione di verifica.

27 In una lettera datata 18 giugno 1999 la Commissione faceva una sintesi delle decisioni prese alla riunione dell'11 giugno 1999. In tale occasione essa fissava altresì, in forza dell'art. 5, punto 5.3, lett. a), sub i), dell'allegato II del contratto, un ulteriore termine alle convenute minacciando di risolvere il contratto. Con lettere 29 giugno e 14 luglio 1999 tale istituzione contestava nuovamente l'esecuzione da parte di queste ultime delle loro obbligazioni contrattuali e le invitava, entro il termine di un mese, a rimediare alla mancata esecuzione dei lavori e alle carenze accertate.

28 All'inizio del mese di luglio 1999 le convenute presentavano alla Commissione una relazione relativa a un periodo di dodici mesi in cui descrivevano gli obiettivi raggiunti. Secondo tale relazione, esse avevano dato esecuzione al progetto conformemente al contratto.

29 Il 5 luglio 1999 il gruppo di verifica presentava una seconda relazione di verifica che teneva conto delle informazioni contenute nella relazione sui progressi realizzati in dodici mesi e degli altri documenti integrativi forniti dalle contraenti. Tale relazione

muoveva critiche di base a tutti gli elaborati. Una parte di questi ultimi, benché definiti scadenti, veniva tuttavia accettata.

30 Nonostante una nuova presentazione completa degli obiettivi raggiunti dalle convenute fornita in occasione di una riunione organizzata l'8 dicembre 1999, il gruppo di verifica non si discostava dalle proprie conclusioni.

31 Con lettera 21 dicembre 1999 indirizzata alla InterTeam, la Commissione annunciava la risoluzione del contratto con effetto retroattivo a far data dall'8 settembre 1999.

C — *I pagamenti effettuati dalla Commissione e la domanda di rimborso*

32 L'entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997 n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), in applicazione del suo art. 2, n. 1, ha avuto come conseguenza la sostituzione di qualunque riferimento all'ecu con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu.

33 Conformemente alle disposizioni del contratto, la Commissione versava alle convenute le seguenti somme:

— EUR 270 000, l'8 giugno 1998;

— EUR 191 394, il 6 maggio 1999, per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 1998.

L'importo totale degli anticipi ammonta dunque a EUR 461 394.

34 Il 21 dicembre 1999 la Commissione inviava alle convenute una lettera con cui reclamava il rimborso di EUR 317 214 corrispondente alla differenza tra l'importo di EUR 461 394 effettivamente versato e la somma di EUR 144 180 che, secondo i suoi calcoli, rappresenta il contributo a suo carico.

35 Conformemente alla tabella contenuta nel ricorso, tali importi, in euro, secondo la Commissione si ripartiscono tra le convenute come segue:

	A	B	C	D
InterTeam	153 500	300 934	29 491,36	271 443
A-Consult	101 500	61 823	40 960,23	20 862
[AMI Semiconductor]	97 000	26 743	26 214,55	529
Ision	70 000	39 926	31 129,77	8 797
[Euram]	40 000	21 606	0	21 606
Intracom	68 000	10 362	16 384,09	(6 022)
[Nordbank]	10 000	0	0	0
	540 000	461 394	144 180	323 237

A = contributo massimo previsto dal contratto;
B = importo effettivamente versato;
C = contributo approvato;
D = importo da restituire (B – C)

D — *D — La liquidazione di tre convenute*

1. InterTeam

36 Il 22 dicembre 1999 l'assemblea generale della InterTeam decideva la liquidazione della società. Il 17 luglio 2001 la InterTeam depositava il suo bilancio accertato al 31 dicembre 1999, il quale corrispondeva, secondo le sue indicazioni, al bilancio di liquidazione. Tale bilancio attestava un disavanzo di DEM 695 605,33 (ovvero EUR 355 657,35) che non era coperto dai fondi propri di tale società. L'8 novembre 2001 la InterTeam veniva cancellata dal registro delle imprese.

2. A-Consult

37 Il 10 luglio 2002 veniva aperta una procedura di regolamento giudiziario nei confronti della A-Consult e l'allora curatore fallimentare, avv. E. Roehlich, veniva nominato amministratore giudiziario di tale società.

38 La A-Consult successivamente ritirava la richiesta di avvio della procedura di regolamento giudiziario cosicché, ai sensi delle disposizioni austriache in materia di fallimento, tale procedura veniva chiusa e il 25 luglio 2002 veniva aperta la «procedura concorsuale susseguente alla procedura di amministrazione controllata» («Anschlußkonkursverfahren»).

3. Ision

39 Il 19 luglio 2002 veniva aperta una procedura di insolvenza relativamente ai beni della Ision e l'avv. H. Fialski veniva nominato curatore fallimentare di tale società.

II — **Sulla competenza della Corte**

A — *Il contesto normativo*

40 Ai termini dell'art. 238 CE:

«La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa».

41 L'art. 225, n. 1, CE, nella versione conseguente al Trattato di Nizza, recita come segue:

«Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto».

42 L'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, nella versione in vigore fino al 31 maggio 2004, prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5), disponeva quanto segue:

«In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del trattato CE (...) i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea sono di competenza della Corte».

B — *L'applicabilità della clausola compromissoria*

43 La clausola compromissoria contenuta nell'art. 7 dell'allegato II del contratto, riprodotta al punto 22 della presente sentenza, ai sensi della sua formulazione individua il Tribunale come competente in via esclusiva in primo grado per tutte le controversie che possono insorgere dal contratto.

44 È tuttavia evidente che il sistema di ripartizione delle competenze tra il Tribunale e la Corte, come istituito dal Trattato nonché dallo Statuto della Corte di giustizia allegato a tale Trattato, non prevedeva, alla data in cui è stato presentato il ricorso, che il Tribunale potesse trattare ricorsi presentati, come nel caso di specie, da un'istituzione comunitaria.

45 Per questo motivo, dopo il deposito iniziale presso la cancelleria del Tribunale, il ricorso è stato trasmesso alla cancelleria della Corte di giustizia, in applicazione dell'art. 54 dello Statuto di quest'ultima.

46 Nonostante la competenza della Corte non sia contestata dalle parti, l'applicabilità della clausola compromissoria deve essere valutata d'ufficio dalla Corte, come ha giustamente rilevato l'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni.

47 Si pone quindi il problema di sapere se la designazione del Tribunale in una clausola compromissoria possa comportare la competenza della Corte a norma dell'art. 238 CE, che attribuisce competenze specificamente alla «Corte di giustizia».

48 Si impone una risposta affermativa per le seguenti ragioni.

49 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, dall'uso dei termini «Corte di giustizia» nel Trattato si evince che tale denominazione non si riferisce all'una o all'altra giurisdizione comunitaria, ma all'istituzione comunitaria che comprende la Corte e il Tribunale. Di conseguenza, il riferimento di cui all'art. 238 CE alla «Corte di giustizia» va inteso come riferentesi a tale istituzione, ed è a quest'ultima che si deve far riferimento in un contratto affinché si possa attribuire la competenza all'una o all'altra giurisdizione comunitaria.

50 Il Trattato non prescrive alcuna formula particolare da utilizzare in una clausola compromissoria. Ciò premesso, qualsiasi formula che indichi che le parti intendono

sottrarre le loro eventuali controversie agli organi giurisdizionali nazionali per sottoporle agli organi giurisdizionali comunitari deve essere ritenuta sufficiente a comportare la competenza di questi ultimi ai sensi dell'art. 238 CE.

51 La designazione del Tribunale soddisfa chiaramente tale criterio senza che sia necessario interpretare la clausola in questione alla luce della legge applicabile al contratto.

52 Il fatto che le parti abbiano erroneamente cercato di determinare l'organo giurisdizionale preciso in seno all'istituzione «Corte di giustizia» che avrebbe dovuto decidere delle loro controversie e che la clausola compromissoria sia di conseguenza in parte senza effetto, non costituisce un ostacolo alla volontà, chiaramente espressa, delle parti di sottrarre le loro eventuali vertenze ai giudici nazionali per sottoporle ai giudici comunitari.

53 La Corte è quindi competente a giudicare il ricorso della Commissione e la domanda riconvenzionale proposta dalla Intracom.

III — **Sulla ricevibilità del ricorso nei confronti di tre convenute in liquidazione o liquidate**

54 Tre convenute, ovvero la InterTeam, la A-Consult e la Ision, contestano la ricevibilità del ricorso nella parte che le riguarda, fondandosi principalmente sul fatto che esse, alla data di deposito del ricorso, si trovavano in varie fasi della procedura di insolvenza.

A — *Il contesto normativo*

1. Il diritto comunitario

55 Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), che è stato adottato in virtù degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE formula in particolare i seguenti 'considerando':

«(2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.

(3) Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.

(4) È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (*"forum shopping"*).

(...)

(8) Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri».

56 Il medesimo regolamento contiene le seguenti disposizioni:

«Articolo 3

Competenza internazionale

1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

(...)

Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato "Stato di apertura".

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(...)

f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

(...)

Articolo 16

Principio del [riconoscimento della procedura di insolvenza]

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. (...).

Articolo 17

Effetti del riconoscimento

1. La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

(...)

Articolo 40

Obbligo di informare i creditori

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.

2. L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito».

2. La normativa nazionale

57 In diritto tedesco, l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una società produce, in particolare, i seguenti effetti:

— In applicazione dell'art. 80 dell'Insolvenzordnung (legge tedesca relativa all'insolvenza) 5 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2866), nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: l'«InsO»), la gestione del patrimonio della società spetta all'amministratore. Tale situazione include la legittimazione ad agire, il che implica che la notifica di un ricorso contro la società deve essere fatta all'amministratore e non alla società.

— In applicazione dell'art. 87 dell'InsO, i creditori possono far valere i propri crediti sulla società solo conformandosi alle disposizioni in materia di procedura di insolvenza. Di conseguenza, le disposizioni degli artt. 174 e segg. dell'InsO si sostituiscono ai normali ricorsi disciplinati dalle norme di procedura civile e le azioni proposte direttamente contro la società o l'amministratore sono irricevibili.

58 In diritto austriaco, l'art. 6, n. 1, della Konkursordnung (legge austriaca sul fallimento, RGBl. n. 337/1914, nella versione applicabile alla controversia, in prosieguo: la «KO») vieta, dopo l'apertura di una procedura di insolvenza, di proporre o proseguire ogni controversia diretta a rivendicare diritti su beni facenti parte della massa fallimentare.

B — *Sulla ricevibilità del ricorso nei confronti della InterTeam*

59 Secondo la AMI Semiconductor, la Euram e la InterTeam, il ricorso nei confronti della InterTeam è irricevibile poiché tale società era stata cancellata dal registro delle imprese l'8 novembre 2001, ossia nove mesi prima del deposito dell'atto introduttivo di ricorso della Commissione, e la InterTeam a tale data aveva conseguentemente perduto la sua capacità giuridica.

60 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un ricorso contro una società è irricevibile se al momento della sua presentazione tale società non possedeva più capacità giuridica né processuale. La legge applicabile al riguardo è quella che disciplina la costituzione della società di cui trattasi, ossia, nella fattispecie, la legge tedesca (v. sentenze 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail and General Trust, Racc. pag. 5483, punto 19, e 5 novembre 2002, causa C-208/00, Überseering, Racc. pag. I-9919, punto 81).

61 È appurato che in diritto tedesco una società a responsabilità limitata («GmbH»), come la InterTeam, perde la sua capacità processuale in conseguenza del suo scioglimento, il che presuppone la sua cancellazione dal registro delle imprese a seguito di un accertamento di assenza di patrimonio. La cancellazione determina quindi una presunzione di assenza di patrimonio.

62 Sebbene in linea di principio sia possibile confutare tale presunzione, con la conseguenza che la società cancellata recupera la sua capacità processuale, il semplice fatto di affermare che una società cancellata possiede ancora attivi non è sufficiente a tale riguardo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione. Quest'ultima avrebbe dovuto esporre gli elementi di fatto a sostegno della sua affermazione, indicando, per esempio, gli attivi che a suo parere esisterebbero, precisandone almeno il valore approssimativo e il loro fondamento normativo nonché l'eventuale debitore interessato.

63 In mancanza di tali indicazioni, il ricorso nei confronti della InterTeam va dichiarato irricevibile.

C — *Sulla ricevibilità del ricorso nei confronti della A-Consult e della Ision*

64 Alla data di presentazione del ricorso erano state avviate procedure di insolvenza nei confronti di queste due società in base alle leggi nazionali che rispettivamente le disciplinano.

65 È evidente che, in applicazione delle disposizioni nazionali pertinenti, cioè l'art. 6 della KO quanto alla A-Consult, e l'art. 87 dell'InsO quanto alla Ision, un ricorso quale quello della Commissione sarebbe stato giudicato irricevibile in tali circostanze se fosse stato proposto contro tali società dinanzi ai giudici nazionali.

66 L'art. 238 CE, in combinato disposto con la clausola compromissoria, in linea di principio rende la Corte competente a dirimere le controversie tra le parti.

67 Ciò nonostante, si pone la questione di sapere in che modo tale competenza debba essere esercitata per quanto concerne una parte nei confronti della quale è stata aperta una procedura di insolvenza. Tale questione va valutata tenuto conto del diritto processuale applicabile dinanzi alla Corte.

68 Posto che né lo Statuto della Corte di giustizia né il regolamento di procedura di quest'ultima contengono disposizioni specifiche riguardo alla trattazione dei ricorsi proposti contro parti nei confronti delle quali è stata aperta una procedura di insolvenza, occorre desumere le norme da applicare dai principi comuni ai diritti processuali degli Stati membri in materia.

69 A tale proposito, sembra infatti che, nella maggior parte dei diritti processuali degli Stati membri, un creditore non può far valere in giudizio i suoi crediti isolatamente nei confronti di un soggetto sottoposto a una procedura di insolvenza, ma è tenuto a seguire le modalità della procedura applicabile e, ove tali regole non vengano rispettate, un ricorso è irricevibile. I detti Stati sono peraltro obbligati a rispettare reciprocamente le procedure aperte all'interno di uno di essi. Ciò risulta altresì dal regolamento n. 1346/2000 il quale prevede, al suo art. 4, n. 2, lett. f), che la legge che regola gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali è quella dello Stato di apertura, nel caso di specie la legge austriaca e quella tedesca. Inoltre, in forza degli artt. 16 e 17 del medesimo regolamento, l'apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri e ivi produce gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura.

70 Come rilevato dall'avvocato generale ai punti 84 e 85 delle sue conclusioni, le disposizioni del regolamento n. 1346/2000 si prefiggono l'obiettivo, come si evince in particolare dai suoi 'considerando' secondo, terzo, quarto e ottavo, di tutelare l'efficacia ed il buon coordinamento delle procedure d'insolvenza all'interno dell'Unione europea, garantendo in tale modo una ripartizione equa del patrimonio disponibile fra tutti i creditori. Le istituzioni comunitarie godrebbero di un vantaggio ingiustificabile rispetto agli altri creditori se fosse loro possibile far valere i loro crediti nell'ambito di procedure dinanzi ai giudici comunitari, mentre è impossibile promuovere azioni dinanzi ai giudici nazionali.

71 È inoltre scorretto che la Commissione cerchi di avvalersi dell'art. 40 del regolamento n. 1346/2000 fondandosi sul lasso di tempo di due mesi e mezzo che

è intercorso tra l'apertura della procedura di insolvenza, in data 10 luglio 2002, e la notifica della medesima, avvenuta in data 23 settembre 2002, per opporsi, nella fattispecie, all'applicazione di tale regolamento. In primo luogo, ai sensi dell'art. 17, n. 1, del detto regolamento, l'apertura della procedura d'insolvenza produce effetti negli altri Stati membri senza che sia necessaria una qualunque notifica ai sensi dell'art. 40 del medesimo regolamento. In secondo luogo, ancorché la notifica alla Commissione possa essere considerata tardiva, il regolamento n. 1346/2000 non prevede alcuna conseguenza di un siffatto ritardo sul riconoscimento della procedura in altri Stati membri, fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento di ogni danno causato da una notifica tardiva.

72 Alla luce di tali considerazioni, occorre dichiarare irricevibile il ricorso della Commissione nei confronti della A-Consult e della Ision, come formulato nell'atto introduttivo.

D — *Sulle conclusioni supplementari della Commissione*

73 All'udienza la Commissione ha presentato, in subordine, conclusioni supplementari chiedendo che il suo ricorso, nella parte riguardante la A-Consult e la Ision, sia considerato come diretto a far constatare la fondatezza dei propri crediti per poterli far valere nell'ambito di procedure di insolvenza nazionali.

74 Tali conclusioni supplementari sono manifestamente irricevibili.

75 In primo luogo, esse sono contrarie a quanto prescritto dall'art. 38 del regolamento di procedura. Ai sensi di tale disposizione, le parti devono definire l'oggetto della controversia nell'atto introduttivo di ricorso. Anche se l'art. 42 del regolamento di procedura consente, a certe condizioni, la produzione di nuovi motivi, una parte non può modificare in corso di causa l'oggetto stesso della controversia (v. sentenze 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3, e 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. pag. 3173, punto 26). Nuove domande presentate per la prima volta all'udienza non potrebbero essere ammesse, se non privando le convenute della possibilità di preparare una risposta e di violare quindi i diritti della difesa.

76 In secondo luogo, tali domande oltrepassano le competenze attribuite alla Corte in forza della clausola compromissoria applicabile che limita tale competenza alle «controversie tra la Commissione e i contraenti», mentre un ricorso di accertamento ai fini di una procedura di insolvenza implica anche altre parti, ovvero gli altri creditori dell'impresa in fallimento. A tale proposito si può sottolineare che la Commissione non ha avviato alcuna procedura volta a coinvolgere tali parti nella presente controversia.

77 Infine, le considerazioni esposte ai punti 68-70 della presente sentenza sono applicabili anche alle conclusioni supplementari della Commissione, le quali, per tale motivo, devono essere dichiarate irricevibili.

78 Di conseguenza, occorre dichiarare irricevibili anche le conclusioni supplementari della Commissione.

IV — Sulla fondatezza del ricorso nei confronti della AMI Semiconductor, della Intracom, della Euram e della Nordbank

79 La Commissione invoca due fondamenti normativi a sostegno delle sue richieste di pagamento nei confronti delle convenute. Da un lato, essa si fonda sul diritto contrattuale al rimborso tratto dall'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto. Dall'altro, essa invoca l'arricchimento ingiustificato delle convenute ai sensi dell'art. 812 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), il quale prevede che «chi ottiene qualcosa a danno di un terzo senza fondamento giuridico grazie a una prestazione di tale terzo, o in qualsiasi altro modo, è tenuto alla restituzione».

A — *Il diritto al rimborso fondato sull'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto*

80 L'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto prevede che, se i pagamenti effettuati a titolo del progetto eccedono il contributo finanziario totale dovuto dalla Commissione, i contraenti sono tenuti a rimborsare immediatamente la differenza fra tali pagamenti e tale contributo.

81 Per quanto concerne l'applicazione, nella fattispecie, di detta disposizione, si sollevano in particolare due problemi. Occorre, in primo luogo, determinare se l'obbligo di rimborso previsto dalla detta disposizione è un'obbligazione solidale oppure se, al contrario, un rimborso può essere preteso solamente da contraenti che hanno effettivamente ricevuto fondi dalla Commissione. In secondo luogo, occorre verificare il calcolo del contributo finanziario totale dovuto dalla Commissione.

1. Sulla responsabilità solidale

82 L'espressione «i contraenti» è definita alla seconda pagina del contratto e designa tutte le sette convenute che lo hanno stipulato con la Commissione. Tuttavia, le precise implicazioni dell'uso di tale espressione all'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto sono oggetto di vivace discussione tra le parti.

83 Secondo la Commissione, l'uso della detta espressione dimostra che l'obbligazione di rimborso prevista da tale disposizione spetta a tutti i contraenti e non solo a quelli che avrebbero ricevuto gli anticipi controversi. La Commissione potrebbe dunque intentare azione contro ciascun contraente per la totalità degli anticipi.

84 Le convenute sostengono al contrario che una responsabilità solidale non potrebbe essere desunta dal semplice uso dell'espressione «i contraenti» e che siffatta responsabilità, ove avesse corrisposto alle intenzioni delle parti, avrebbe dovuto essere preventivamente esplicitata. Esse fanno inoltre notare che l'obbligazione imposta all'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto sarebbe, secondo la formulazione di tale disposizione, un'obbligazione di «rimborso», il che, secondo la definizione stessa di tale nozione, presupporrebbe che la somma di cui si chiede il rimborso avrebbe dovuto essere previamente percepita dalla parte dalla quale è pretesa.

85 Occorre interpretare tale art. 23, punto 23.3, non essendo esso stesso sufficientemente chiaro al riguardo, nel contesto delle altre disposizioni del contratto, in particolare alla luce dell'art. 1 del contratto.

86 Il detto art. 1, punto 1.1, del contratto impone a prima vista un'obbligazione «congiunta e solidale» («jointly and severally») alle parti di eseguire il contratto «per quanto riguarda i lavori elencati all'allegato I». Tale obbligazione, che ad ogni modo si applica, secondo la formulazione di tale disposizione, solo all'esecuzione dei lavori, ma non ai rimborsi degli anticipi, è poi rigidamente limitata dal punto 1.2 del medesimo articolo.

87 Infatti, l'art. 1, punto 1.2, seconda frase, del contratto fa venir meno ogni responsabilità solidale per il rimborso degli anticipi prevedendo che un contraente «non sarà tenuto (...) a rimborsare le somme dovute da un contraente inadempiente a meno che non abbia lui stesso contribuito a tale inadempienza».

88 Da tale disanima discende che l'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto, interpretato alla luce dell'art. 1, punto 1.2, dello stesso, impone ad un contraente solo il rimborso degli anticipi che ha effettivamente percepito, sempre che non sia dimostrato che il medesimo contraente ha contribuito ad un'inadempienza che ha fatto insorgere un diritto della Commissione al rimborso di un anticipo versato ad un altro contraente. L'onere della prova che il contraente ha contribuito a tale inadempienza incombe necessariamente alla Commissione in quanto richiedente che invoca tale inadempienza.

89 La Commissione non ha dimostrato che la AMI Semiconductor, la Euram, la Intracom o la Nordbank abbiano contribuito in qualche modo ad un'inadempienza specifica di un altro contraente, che avrebbe comportato per la detta istituzione un diritto al rimborso di un anticipo percepito da tale altro contraente. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 145 delle sue conclusioni, le affermazioni generiche in base alle quali le convenute non avrebbero sufficientemente collaborato o non avrebbero adempiuto ai loro obblighi d'informazione nei confronti della Commissione non sono sufficienti a tal riguardo, benché siano in parte fondate sulle relazioni di verifica.

90 Occorre dunque affermare che nessuna di tali convenute può essere tenuta a rimborsare, ai sensi dell'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto, somme superiori rispetto a quelle da essa stessa percepite.

2. Sul calcolo del contributo finanziario dovuto dalla Commissione

91 L'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto subordina il diritto al rimborso alla condizione che il contributo finanziario totale dovuto dalla Commissione ai sensi del progetto sia inferiore all'importo degli anticipi già erogati. In una siffatta ipotesi, ogni convenuta sarebbe tenuta a rimborsare la differenza tra l'anticipo percepito e il risarcimento delle spese da essa esigibile.

92 Nel suo ricorso, la Commissione ha ripartito, in una tabella riportata al punto 35 della presente sentenza, gli importi che ciascuna convenuta dovrebbe, a suo parere, rimborsare individualmente, qualora non si prenda in considerazione la responsabilità solidale. I detti importi sono stati calcolati sottraendo dalla somma effettivamente percepita da ciascun contraente gli importi afferenti agli elaborati approvati dalla Commissione nella misura in cui il contraente in questione era tenuto a contribuirvi in base alla ripartizione dei lavori figuranti all'allegato I del contratto.

93 Atteso che la Commissione riconosce che la Nordbank non ha ricevuto alcun versamento e che la Intracom ha percepito una somma inferiore a quella che le era dovuta, la detta istituzione non può esigere, da tali due convenute, alcun rimborso.

94 È pacifico che la AMI Semiconductor ha percepito interamente la somma di EUR 26 743 e che la Commissione ha approvato lavori a concorrenza di EUR 26 214,55. Di conseguenza, l'importo massimo che tale società dovrebbe rimborsare ammonta al EUR 528,45. È altresì pacifico che la Euram ha ricevuto EUR 21 606 e che nessuno degli elaborati a cui ha contribuito è stato accettato.

95 Per quel che riguarda le domande nei confronti di tali due convenute, la Commissione non può rifiutare l'approvazione di elaborati o di rendiconti di spese senza giustificare in modo dettagliato in cosa consistono le deficienze di tali elaborati. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il carattere specifico del contratto, attinente al fatto che esso rappresenta un contratto il cui oggetto è quello di erogare sovvenzioni che non comportano una vera e propria contropartita per la detta istituzione, non ha l'effetto di conferire a quest'ultima un potere discrezionale in ordine all'accettazione degli elaborati. Come rilevato a giusto titolo dall'avvocato generale ai paragrafi 167-171 delle sue conclusioni, per conferire alla Commissione poteri decisionali unilaterali di così ampio respiro, sarebbe stato necessario prevedere nel contratto delle clausole in tal senso.

96 Occorre dunque esaminare se il rifiuto della Commissione di approvare gli elaborati della AMI Semiconductor e della Euram sia giustificato. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 161 delle sue conclusioni, la controversia verte in sostanza sugli elaborati 1.1 (Insieme completo di funzioni di sistema e specifiche di design definite dall'utente, «Complete set of user-defined system functions and design specifications»), 1.2 (Insieme completo di specifiche di design per interfacce di futuri software da integrare nell'ambiente di software commerciali di tali organizzazioni, «Complete set of design specifications for future software interfaces to integrate with the commercial software environment of these organisations») e 1.3 (Descrizione completa dell'ambiente IT dei futuri partner commerciali, «Full description of future business parners' IT environment»), essendo questi tre elaborati gli unici rifiutati alla cui realizzazione aveva contribuito la AMI Semiconductor o la Euram.

97 La Commissione ha interamente basato il rifiuto di tali elaborati sulle relazioni in base alle quali il gruppo di verifica si era espresso in favore di un tale rifiuto. Quanto all'efficacia probatoria di tali relazioni, occorre innanzi tutto respingere la tesi della Commissione secondo la quale esse sarebbero vincolanti nei confronti delle convenute. Nonostante queste ultime avessero approvato la scelta di due candidati proposti dalla Commissione, né l'art. 8 dell'allegato II del contratto, né nessuna altra clausola del contratto, né nessun altro elemento contenuto nelle comunicazioni intercorse tra loro indicano che le parti del contratto sarebbero state vincolate dalle relazioni stilate da tale gruppo. Una tale forza vincolante contrasterebbe peraltro manifestamente con la posizione assunta sul punto dalla Commissione, che, all'udienza, ha sostenuto di potersi essa stessa discostare da tali relazioni qualora l'avesse voluto.

98 Nella sua seconda relazione, il gruppo di verifica è pervenuto alla conclusione di rifiutare gli elaborati di cui trattasi. L'elaborato 1.1 è stato definito abbondantemente incompleto e poco approfondito. Gli elaborati 1.2 e 1.3 sono stati giudicati inesistenti perché i documenti forniti al detto gruppo, in base alla loro intitolazione, erano solo delle «sintesi» e non documenti completi.

99 Da queste relazioni emergono talune contraddizioni non chiarite. Per esempio, per quanto riguarda l'elaborato 1.1, il gruppo di verifica critica il fatto che imprese del settore finanziario o del settore logistico, nonostante fossero rappresentate all'interno del consorzio costituito dalle convenute, non avrebbero contribuito alla realizzazione di tale elaborato. Orbene, si evince chiaramente dall'allegato I del contratto che la partecipazione della Nordbank o della Euram al detto elaborato non era prevista dal contratto. Il gruppo di verifica non ha manifestamente applicato al riguardo i criteri contrattuali per valutare la conformità degli elaborati forniti, ma ha applicato a torto i propri criteri.

100 Per quanto concerne l'elaborato 1.3, la Commissione all'udienza ha rilevato che la presentazione del medesimo da parte delle convenute consisteva in una sola pagina, il che non sarebbe compatibile con lo sforzo previsto dal contratto per tale elaborato. Infatti, occorre rilevare uno scarto a prima vista sorprendente tra i quattro mesi e mezzo di lavoro di una persona previsti a pagina 57 dell'allegato I del

contratto per tale elaborato e la brevità della relazione presentata. Tuttavia, la brevità di una relazione non implica necessariamente una mancanza di qualità della stessa o la sua non conformità con quanto stipulato nel contratto, unici criteri pertinenti nella fattispecie. La Commissione, se nutriva dubbi circa l'importo dei costi fatturati per un elaborato, avrebbe dovuto contestare i rendiconti delle spese alla luce dei criteri espressi agli artt. 18-20 dell'allegato I del contratto invece di rifiutare l'elaborato.

101 Per poter giustificare il rifiuto di un elaborato, è necessario che la Commissione identifichi specificamente gli aspetti dell'elaborato che essa intende criticare precisando le ragioni per le quali, a suo parere, tale elaborato si discosta da quanto stipulato nel contratto. Nella fattispecie, né le relazioni di verifica né il ricorso della Commissione sono sufficientemente espliciti al riguardo.

102 Di conseguenza, occorre respingere i motivi della Commissione relativi ad un diritto al rimborso fondato su quanto stipulato all'art. 23, punto 23.3, dell'allegato II del contratto. Pertanto, occorre respingere anche la richiesta di interessi fondata sull'art. 5, punto 5.4, del medesimo allegato.

B — *Il diritto al rimborso fondato sull'art. 812 del BGB*

103 Come rilevato a buon diritto dall'avv. generale al paragrafo 185 delle sue conclusioni, una domanda di ripetizione dell'indebito fondata sull'arricchimento senza causa in applicazione dell'art 812 del BGB va respinta per gli stessi motivi per i quali è stata respinta la richiesta di rimborso fondata sul contratto. Non avendo fornito la prova che i versamenti ricevuti erano superiori ai crediti dei contraenti, la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un arricchimento senza causa.

104 Di conseguenza occorre respingere interamente il ricorso della Commissione.

V — Sulla domanda riconvenzionale della Intracom

105 Con la sua domanda riconvenzionale, la Intracom fa valere un diritto al pagamento, da parte della Commissione, di una somma di EUR 6 022. Tale importo risulta dalla differenza tra l'anticipo di EUR 10 362 effettivamente versato dalla InterTeam alla Intracom e la parte dei costi afferenti agli elaborati approvati sostenuta dalla Intracom, che ammonta, secondo il calcolo della Commissione, a EUR 16 384,09.

106 Oltre al fatto di sostenere che la Commissione si sarebbe «indebitamente arricchita», la Intracom non precisa il fondamento normativo di tale domanda.

107 È pacifico che la Commissione, con i suoi versamenti alla InterTeam, aveva erogato fondi sufficienti alle convenute per coprire il pagamento di EUR 6 022 in favore della Intracom. Infatti, alla fine del contratto, era stata versata alla InterTeam una somma di EUR 300 934, senza che tale somma fosse stata ripartita da quest'ultima alle altre convenute. Dato che la InterTeam, secondo le cifre contenute nel formulario a pag. 6 dell'allegato I del contratto, avrebbe potuto avere diritto a titolo personale a pagamenti per un massimo di EUR 153 500 ai sensi del contratto, la detta società possedeva una somma almeno pari a EUR 147 434 per conto delle altre contraenti.

108 Alla luce di tali circostanze, la Commissione non ha beneficiato di un arricchimento senza causa. Di conseguenza, occorre respingere la domanda riconvenzionale della Intracom.

Sulle spese

109 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è risultata soccombente, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La domanda riconvenzionale della Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry è respinta.

3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Firme